Codice A18170

D.D. 20 marzo 2015, n. 673

Approvazione delle linee guida per l'attivazione ed il riconoscimento di corsi da operatore forestale non erogati con il Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte.

Visto il d.lgs. n. 227/2001 (*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*) che, all'art. 12 (*Ricerca, formazione e informazione*), prevede siano le Regioni a curare la formazione degli addetti che a vario titolo operano nel settore forestale;

preso atto

- che la d.g.r. n. 152-3672 e s.m.i. del 2.8.2006 definisce le modalità di descrizione delle qualifiche professionali e dei relativi attestati, considerandoli standard nel momento della loro registrazione con tale dicitura sul "Sistema informativo integrato della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro" denominato "Collegamenti";
- che la d.g.r. n. 29-7737 del 10.12.2007 demanda:
- alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste il compito di individuare le modalità idonee ad identificare le conoscenze e i contenuti professionalizzanti degli operatori forestali ed ambientali a valenza regionale, allo scopo di promuoverne e sostenerne la crescita, l'aggiornamento e l'evoluzione, in un continuo processo di apprendimento;
- al Settore competente dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, in accordo con il Settore competente della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, l'individuazione di profili professionali descritti per competenze ed attività, di percorsi formativi per il comparto forestale ed ambientale, secondo gli indirizzi previsti nella d.g.r. n. 152-36725 e s.m.i. del 2.8.2006;
- che con d.d. n. 813/DA1415 del 19.12.2007 e s.m.i. sono stati individuati per il comparto forestale ed ambientale i percorsi formativi derivanti dai relativi profili professionali descritti per competenze ed attività;
- che con d.d. n. 1244/DB1416 del 16.5.2012 sono state approvate le linee guida per il riconoscimento della qualifica professionale di operatore in ambito forestale ed ambientale, definendo le modalità di accesso e svolgimento degli esami di qualifica professionale per le figure standardizzate in ottemperanza a quanto previsto dalla d.g.r. n. 31 2441 del 27.7.2011 "Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici";
- che la l.r. n. 63 del 13.4.1995 (*Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale*) prevede che i corsi non finanziati direttamente dalla Regione Piemonte possano essere riconosciuti dalle Province purché conformi alla programmazione regionale come previsto dall'art. 9;

dato atto che la dotazione finanziaria della Misura 111.2 del PSR 2007-2013 ha reso possibile il finanziamento di numerosi progetti formativi in campo forestale ed ambientale in attuazione dei profili professionali sopra citati;

considerato che

• è necessario assicurare il massimo livello qualitativo della formazione impartita in campo forestale e l'uniformità di attuazione della stessa su tutto il territorio regionale in relazione a quanto previsto dalle norme di settore [l.r. 4/2009: art. 14, comma 1, lettera g e art. 31; d.p.g.r. n. 8/R/2011

e s.m.i: art. 31; d.p.g.r. n. 2/R/2010 e s.m.i.: art. 6], ai risvolti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e alle luce della specificità dei corsi in parola;

- tali percorsi formativi sono stati realizzati esclusivamente grazie al Programma di Sviluppo Rurale (Misura C, Azione 2 del PSR 2000-2006 e Misura 111, Azione 2 del PSR 2007-2013) direttamente su incarico del Settore Foreste della Regione Piemonte da parte di Agenzie formative accreditate individuate a seguito di bando;
- l'aspetto pratico e cantieristico della formazione in parola prevale sull'attività teorica svolta in aula (di norma 95% parte pratica e 5% parte teorica) e la dotazione prevista in termini di macchine ed attrezzature sono caratteristiche indispensabili per il mantenimento dell'elevato livello qualitativo finora conseguito;
- il personale coinvolto nell'attività di formazione deve possedere specifiche competenze tecnico pratiche in campo forestale ed ambientale e dev'essere presente in rapporto adeguato al numero di allievi previsti;
- operatori del comparto forestale e soggetti non appartenenti allo stesso ma interessati ad acquisire le competenze in materia (hobbisti, operatori di altri comparti, ecc.) manifestano con continuità una richiesta di formazione in ambito forestale;

dato atto che il percorso formativo standard da operatore forestale è registrato nel Sistema informativo denominato "Collegamenti";

tutto ciò premesso,

I Dirigenti responsabili dei Settori Foreste e Standard Formativi, Qualità ed Orientamento Professionale

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001; visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008; in conformità alle dd.g.r. n. 152-36725 del 2.8.2006 e n. 29-7737 del 10.12.2007 es.m.i;

DETERMINANO

- 1. che l'erogazione di corsi in ambito forestale, facenti parte del percorso professionale standard da operatore forestale, registrati nel Sistema informativo denominato "Collegamenti", qualora non realizzati nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte, siano soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Settore Foreste della Regione Piemonte;
- 2. che i corsi che prevedono il rilascio di Qualifica professionale erogati da parte delle Agenzie Formative non nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte siano sottoposti a preventiva autorizzazione da parte delle relative Province, in accordo con il Settore Foreste della Regione Piemonte;
- 3. che le Agenzie formative, per erogare tali corsi, debbano accettare eventuali verifiche da parte delle Strutture competenti e/o soggetti da esse delegati;
- 4. che entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento saranno definiti, analogamente a quanto disposto dalla D.D. 34/DB1416 del 15.1.2009 (Reg. CE n. 1698/05 e n. 1975/06 PSR

2007–2013 della Regione Piemonte – Criteri di attuazione del DM n. 1205/08 per la Misura 111, Azione 2), gli aspetti oggetto di eventuale verifica e, in caso di violazioni riscontrate, quali sanzioni saranno applicate all'Agenzia formativa titolare dell'iniziativa formativa;

- 5. che per l'erogazione dei corsi in ambito forestale e di quelli che prevedono il rilascio di Qualifica professionale le Agenzie Formative si impegnino a rispettare le disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 6. che le disposizioni di cui al punto precedente trovino applicazione per l'attivazione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale (corsi ed esami) in riferimento all'ambito della Gestione forestale ed integrino le eventuali disposizioni previste nel sistema della formazione professionale (moduli comprendenti l'esame di qualifica).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

I Dirigente Franco Licini Nadia Cordero

Allegato

Allegato A

Disposizioni per l'erogazione di corsi riferiti a profili professionali standard di "operatore forestale" non realizzati nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte.

1. Premessa

Le presenti disposizioni trovano applicazione per l'attivazione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale (corsi ed esami) in riferimento all'ambito della Gestione forestale ed integrano le disposizioni previste nel sistema della formazione professionale nel caso di moduli finali di qualifica.

Coerentemente con i corsi finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte, enti ed organismi di formazione professionale pubblici e privati possono presentare una proposta di progetto formativo riferita all'ambito di operatività sopra indicato, nel rispetto dei profili professionali e dei percorsi formativi di cui alla DD n. 813 del 19.12.2007 e ss.mm.ii. Tali ulteriori proposte dovranno essere coerenti anche con il sistema della formazione professionale e in particolare con l'art. 14 della l.r. 63/95 (corsi riconosciuti) secondo le indicazioni fornite nel presente documento.

Nello specifico i corsi di formazione professionale devono prevedere l'articolazione e la trattazione delle tematiche indicate sul sistema informativo denominato "Collegamenti", rispettando le prescrizioni delle Unità Formative standardizzate e degli esami di qualifica, ove previsti.

2. Localizzazione

Le azioni proposte devono essere localizzate sul territorio piemontese.

3. Soggetti attuatori

Possono presentare proposte di progetto formativo enti ed organismi di formazione professionale pubblici e privati, così come definiti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

4. Autorizzazioni

Il profilo dell'operatore forestale, strutturato in più moduli di frequenza con profitto, completa il percorso formativo con il modulo finale "Operatore forestale" (32 ore) che consente di acquisire la qualifica.

I moduli di frequenza con profitto non necessitano del riconoscimento nell'ambito del sistema regionale della formazione professionale, ma seguono le disposizioni della Regione Piemonte - Settore Foreste di cui al punto 5 del presente allegato.

Il modulo finale di "Operatore Forestale" è invece soggetto al riconoscimento di cui al punto 6 del presente allegato.

5. Moduli di frequenza con profitto

Gli operatori che intendono erogare percorsi di frequenza con profitto in ambito forestale devono essere autorizzati dalla Regione Piemonte - Settore Foreste e devono seguire le procedure previste nel presente allegato.

5.1 Presentazione del progetto formativo al Settore Foreste della Regione Piemonte

Almeno 60 giorni lavorativi prima dell'avvio previsto dei corsi deve essere inviato al Settore Foreste della Regione Piemonte un progetto formativo contenente:

a) una relazione descrittiva delle sedi, cantieri, mezzi, materiale didattico, strutture, personale docente e non, attrezzature di cui l'agenzia formativa dispone, direttamente o indirettamente, per la corretta ed efficace realizzazione dell'attività proposta.

Nel caso in cui l'agenzia formativa non disponga direttamente di mezzi, cantieri, strutture, personale docente o codocente ed attrezzature, la relazione deve esplicitamente indicare le modalità del loro reperimento.

Per quanto riguarda i cantieri deve essere specificata la proprietà, la tipologia d'intervento, gli eventuali progetti, autorizzazioni e documenti relativi alla sicurezza necessari.

La relazione infine deve contenere un calendario delle edizioni previste per ciascun corso ed esame e le modalità/strumenti adottati per misurare l'efficacia e la qualità del servizio erogato;

- b) curricula del personale docente, codocente, tutor, assistente di cantiere;
- c) dichiarazione del legale rappresentante di impegno a:
 - rispettare lo standard formativo di riferimento così come risulta dalla vetrina regionale degli standard (profili e percorsi standard);
 - comunicare ogni variazione al progetto formativo;
 - accettare la supervisione ed il controllo da parte del Settore Foreste della Regione Piemonte e/o di un soggetto da esso delegato.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione eventualmente necessaria ai fini della verifica della qualità del progetto e del rispetto degli standard formativi di riferimento.

Si precisa inoltre che il progetto formativo dovrà prevedere, dettagliandole, il rispetto delle seguenti condizioni:

- ✓ presenza di un codocente (tutor), con adeguata esperienza pratica nell'ambito delle materie previste, in occasione di tutta la durata della docenza teorica al fine di contestualizzare ed integrare l'attività teorica svolta dal docente;
- ✓ durante le attività pratiche il tutor svolgerà le funzioni di assistente al cantiere; per tale ragione dovrà possedere un'adeguata esperienza pratica nell'ambito delle materie previste ed avrà il compito di assolvere ad eventuali esigenze manifestatesi nell'arco del corso cui non può rispondere il capocorso;
- ✓ presenza dei documenti relativi alla progettazione ed autorizzazione di interventi-opere (ove previste) ed alla sicurezza dei cantieri;
- ✓ individuazione e preparazione dei cantieri prima dell'apertura dei corsi e loro messa in sicurezza in ogni loro fase;
- ✓ presenza della dotazione di riferimento (materiali, macchine ed attrezzature da cantiere elencata nei percorsi formativi standardizzati); eventuali difformità (per tipologia, caratteristiche e numero) dovranno essere oggetto di specifico approfondimento tecnico nel progetto.

5.2 Valutazione dei progetti

L'Amministrazione regionale verificata la documentazione pervenuta, può chiedere modifiche o integrazioni.

Trascorsi 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del progetto, lo stesso si intende autorizzato senza la necessità di provvedimento espresso. Entro lo stesso termine il Settore Foreste può non autorizzare il progetto oppure condizionarlo al rispetto di specifiche prescrizioni.

5.3 Svolgimento dell'attività formativa

Almeno 5 giorni lavorativi precedenti l'inizio dei corsi/esami, l'agenzia formativa autorizzata trasmette al Settore Foreste la comunicazione di inizio corso/esame indicando sede, calendario, nominativo di tutti i partecipanti e di tutto il personale coinvolto (docenti, codocenti, assistenti di cantiere, tutor, ecc).

Per agevolare il personale preposto agli eventuali controlli, alla comunicazione di inizio corsi/esami devono essere allegati una cartografia in scala 1:10.000 (o con maggiore dettaglio) in cui è individuata l'area di cantiere e sono evidenziate le modalità di accesso ed il programma di dettaglio di ciascuna giornata di corso/esame.

5.4 Variazioni delle attività formative

Variazioni in merito a sedi di formazione, calendari, orari di svolgimento, sostituzioni del personale coinvolto (docenti, codocenti, assistenti di cantiere, tutor, ecc) devono essere preventivamente comunicate, valutate ed approvate dal Settore Foreste. Tale valutazione viene effettuata, di norma, prima dell'attuazione dell'iniziativa oggetto di variazione, mentre l'approvazione può essere anche successiva, in relazione alla tempistica del singolo caso.

Trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di variazione, la modifica si intende autorizzata senza la necessità di provvedimento espresso. Entro lo stesso termine il Settore Foreste può non autorizzare la variazione oppure condizionarla al rispetto di specifiche prescrizioni.

5.5 Certificazione finale

Al termine dell'attività formativa il soggetto attuatore è tenuto a rilasciare un attestato di frequenza o di frequenza e profitto, conforme ai modelli approvati dalla Regione Piemonte da far controfirmare al Settore Foreste della Regione Piemonte che ne terrà registrazione.

6. Modulo finale di qualifica "Operatore forestale"

Le agenzie formative che intendono erogare il modulo finale di "Operatore forestale" devono presentare istanza di riconoscimento al Servizio di formazione professionale della Provincia di competenza o della Città metropolitana di Torino, così come previsto dalla normativa vigente sul riconoscimento dei corsi.

Il riconoscimento dei corsi è subordinato al rispetto della disciplina in termini di presentazione, descrizione, erogazione dell'attività formativa e delle prove finali prevista dal sistema della formazione professionale regionale.

La composizione della Commissione d'esame è definita dalla D.G.R. del 27.7.2011 n. 31-2441 "Nuova disciplina delle commissioni esaminatrici".

Le modalità di svolgimento degli esami sono descritte nelle "disposizioni di dettaglio sulle Commissioni esaminatrici" approvate con Determinazione regionale (Settore Standard Formativi) n. 58/2012 e nelle "Linee guida per il riconoscimento della qualifica professionale di operatore in ambito forestale ed ambientale", di cui allegato A della Determinazione regionale (Settore Foreste) n. 1244/2012.

Al termine degli esami, agli allievi idonei, sarà rilasciato l'attestato di qualifica di "Operatore forestale".

Successivamente la Provincia/Città metropolitana di Torino trasmette al Settore Foreste della Regione Piemonte, perché ne tenga registrazione, il verbale d'esame da cui si evince quali allievi sono risultati idonei ed hanno conseguito l'attestato di gualifica di "Operatore forestale".

7. Monitoraggio, controllo e verifica delle attività formative

Il Settore Foreste effettua controlli in situ (in aula, in cantiere, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative formative; l'Amministrazione competente può avvalersi del supporto di altri Settori e/o Enti e/o consorzi con finalità ed esperienza nel settore della formazione forestale ed ambientale.

La Regione può attivare le azioni di monitoraggio e di controllo ritenute più opportune per garantire che l'attuazione dell'attività formativa sia coerente con quanto approvato, ivi comprese le eventuali variazioni concordate.

8. Informativa in riferimento al trattamento di dati personali (d.lgs. 196/2003)

Con l'invio della domanda di approvazione del corso e della relativa documentazione, la Regione Piemonte entra in possesso di alcuni dati di carattere personale.

Tali dati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e sono utilizzati solo per tale scopo.